

Bruxelles, 17 novembre 2022
(OR. en)

14918/22

**Fascicolo interistituzionale:
2022/0372(NLE)**

**PI 159
AGRI 644
COMPET 917
MI 841
IND 485**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	17 novembre 2022
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2022) 593 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO recante modifica della decisione (UE) 2019/1754 relativa all'adesione dell'Unione europea all'atto di Ginevra dell'accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2022) 593 final.

All.: COM(2022) 593 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 17.11.2022
COM(2022) 593 final

2022/0372 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

recante modifica della decisione (UE) 2019/1754 relativa all'adesione dell'Unione europea all'atto di Ginevra dell'accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

1.1. Motivi e obiettivi della proposta

L'accordo di Lisbona del 1958 per la protezione e la registrazione internazionale delle denominazioni di origine è un trattato amministrato dall'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI). Esso è aperto alle parti della convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale. Le sue parti contraenti sono tenute a proteggere, nei loro territori, le denominazioni di origine dei prodotti delle altre parti contraenti riconosciute e protette in quanto tali nel paese di origine e registrate presso l'Ufficio internazionale dell'OMPI, a meno che non dichiarino, entro un anno dalla domanda di registrazione, di non poter garantire la protezione.

Nel periodo dal 2009 al 2015 l'accordo di Lisbona ha subito una revisione volta a i) perfezionare il suo attuale quadro; ii) introdurre disposizioni indicanti che il sistema di Lisbona si applica anche alle indicazioni geografiche (IG); e iii) introdurre la possibilità di aderire all'accordo per organizzazioni intergovernative quali l'UE.

Il 7 maggio 2015 il Consiglio ha adottato una decisione che autorizzava la Commissione a partecipare alla conferenza diplomatica dell'OMPI svoltasi a Ginevra dall'11 al 21 maggio 2015. La conferenza ha adottato l'atto di Ginevra dell'accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche (di seguito l'"atto di Ginevra") il 20 maggio 2015. In considerazione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 25 ottobre 2017 nella causa C-389/15, tale decisione è stata sostituita dalla decisione (UE) 2018/416 del Consiglio, del 5 marzo 2018. Tale decisione autorizzava l'apertura di negoziati per un accordo di Lisbona riveduto sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche.

Il 26 novembre 2019 l'Unione europea ha aderito all'atto di Ginevra; la sua adesione è entrata in vigore il 26 febbraio 2020. L'atto di Ginevra stesso è entrato in vigore il 26 febbraio 2020.

Alcune disposizioni fondamentali sull'adesione dell'UE all'atto di Ginevra sono contenute nella decisione (UE) 2019/1754 del Consiglio. In particolare, l'articolo 4, paragrafo 1, afferma che la Commissione "è designata quale amministrazione competente di cui all'articolo 3 dell'atto di Ginevra, responsabile dell'amministrazione dell'atto di Ginevra nel territorio dell'Unione e delle comunicazioni con l'Ufficio internazionale dell'OMPI a norma dell'atto di Ginevra e del regolamento di esecuzione comune nell'ambito dell'accordo di Lisbona e dell'atto di Ginevra dell'accordo di Lisbona".

Il 13 aprile 2022 la Commissione ha adottato la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, che modifica i regolamenti (UE) 2007/1001 e (UE) 2019/1753 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione (UE) 2019/1754 del Consiglio (COM(2022) 174 final - di seguito "la proposta di regolamento relativo alla protezione delle IG per i prodotti artigianali e industriali").

L'articolo 59 della proposta di regolamento relativo alla protezione delle IG per i prodotti artigianali e industriali mira a modificare la decisione (UE) 2019/1754 del Consiglio. La modifica mira a designare l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) quale autorità competente ai sensi dell'atto di Ginevra dell'accordo di Lisbona dell'OMPI per quanto riguarda le IG per i prodotti artigianali e industriali. Ciò non incide sul fatto che la Commissione sia l'amministrazione competente ai sensi dell'atto di Ginevra per quanto riguarda i prodotti agricoli e alimentari protetti dai regimi relativi alle indicazioni geografiche dell'UE. Analogamente l'articolo 60 della proposta di regolamento relativo alla protezione delle IG per i prodotti artigianali e industriali introduce modifiche al regolamento (UE) 2019/1753 relativo all'azione dell'Unione a seguito della sua adesione all'atto di Ginevra. A tale riguardo, e in linea con le modifiche proposte all'articolo 59, l'articolo 60 propone di modificare il regolamento 2019/1753 in modo che l'EUIPO sia riconosciuto come autorità competente ai sensi dell'atto di Ginevra per quanto riguarda le registrazioni internazionali di indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali.

Tuttavia durante i negoziati in seno al Consiglio sono emerse preoccupazioni procedurali in merito all'articolo 59 della proposta di regolamento relativo alla protezione delle IG per i prodotti artigianali e industriali. L'articolo 59 mira a modificare la decisione (UE) 2019/1754 del Consiglio, che si basa sull'articolo 207 e sull'articolo 218, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e prevede pertanto una procedura di adozione, stabilita nel TFUE, diversa da quella applicabile alla proposta di regolamento relativo alla protezione delle IG per i prodotti artigianali e industriali presentata dalla Commissione, che si basa sull'articolo 118, paragrafo 1, e sull'articolo 207, paragrafo 2, TFUE. A tale riguardo, sembra più opportuno procedere a tale modifica mediante una proposta a sé stante, presentata dalla Commissione, di decisione del Consiglio recante modifica della decisione (UE) 2019/1754 del Consiglio, anziché includere tale modifica in un articolo nella proposta di regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali presentata dalla Commissione.

La presente proposta della Commissione di decisione del Consiglio intende pertanto modificare l'articolo 4, paragrafo 1, della decisione (UE) 2019/1754 del Consiglio al fine di designare l'EUIPO quale autorità competente ai sensi dell'atto di Ginevra per quanto riguarda le indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali.

La presente proposta sostituisce l'articolo 59 della proposta di regolamento relativo alla protezione delle IG per i prodotti artigianali e industriali.

1.2. Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

La proposta stabilisce il collegamento tra il sistema di protezione delle indicazioni geografiche dell'UE per i prodotti artigianali e industriali e il sistema di Lisbona per la registrazione internazionale delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche. A tal fine propone una modifica della decisione (UE) 2019/1754 del Consiglio.

1.3. Coerenza con le altre normative dell'Unione

L'adesione dell'UE all'atto di Ginevra è in linea con le politiche generali dell'UE volte a promuovere e rafforzare la protezione delle indicazioni geografiche tramite accordi bilaterali, regionali e multilaterali.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

2.1. Base giuridica

In considerazione dell'oggetto del trattato, la decisione del Consiglio dovrebbe essere basata sull'articolo 207 e sull'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v), TFUE.

2.2. Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

A norma dell'articolo 5, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, il principio di sussidiarietà non si applica ai settori di competenza esclusiva dell'UE.

2.3. Proporzionalità

Dato che la politica commerciale dell'UE, compresi gli aspetti commerciali della proprietà industriale, rappresenta una competenza esclusiva dell'UE gli Stati membri dell'UE non dovrebbero disporre di propri sistemi di protezione delle IG né proteggere essi stessi le IG agricole dei paesi terzi membri del sistema di Lisbona. Per poter esercitare correttamente la sua competenza esclusiva in materia di indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali nel sistema di Lisbona, l'UE dovrebbe designare l'EUIPO quale autorità competente ai sensi dell'articolo 3 dell'atto di Ginevra, in linea con la gestione a livello di UE del sistema di registrazione previsto nella proposta di regolamento relativo alla protezione delle IG per i prodotti artigianali e industriali. Ciò garantirebbe la coerenza con le modifiche del regolamento (UE) 2019/1753 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'azione dell'Unione a seguito della sua adesione all'atto di Ginevra, proposte all'articolo 60 della proposta di regolamento relativo alla protezione delle IG per i prodotti artigianali e industriali. In particolare l'articolo 60 prevede che l'EUIPO sia incaricato di gestire la fase di registrazione a livello di UE delle IG per i prodotti artigianali e industriali e che svolga anche il ruolo di autorità competente ai sensi dell'atto di Ginevra per quanto riguarda le registrazioni internazionali per proteggere le indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali.

2.4. Scelta dell'atto giuridico

In base all'articolo 28 (Condizioni e modalità per divenire parte del presente atto) dell'atto di Ginevra, una decisione del Consiglio relativa alla modifica della decisione (UE) 2019/1754 del Consiglio è lo strumento giuridico appropriato. In considerazione dell'oggetto del trattato, la decisione del Consiglio dovrebbe essere basata sull'articolo 207 e sull'articolo 218, paragrafo 6, TFUE.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

3.1. Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

Non pertinente. La valutazione è già stata completata nell'ambito della proposta di regolamento relativo alla protezione delle IG per i prodotti artigianali e industriali ("Valutazione d'impatto sulla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali", SWD (2022) 115 final).

3.2. Consultazioni dei portatori di interessi

Dalle consultazioni dei portatori di interessi sulla proposta di regolamento relativo alla protezione delle IG per i prodotti artigianali e industriali e, in particolare, dai riscontri più dettagliati ricevuti nell'ambito della consultazione pubblica del 2021 è emerso che l'opzione strategica preferita secondo la maggior parte degli intervistati è un sistema specifico che stabilisca un titolo dell'UE atto a proteggere le IG per i prodotti artigianali e industriali. Tale sistema presenta diverse caratteristiche specifiche del nuovo regime di IG dell'UE rispetto agli attuali regimi di IG dell'UE per i prodotti agricoli.

3.3. Assunzione e uso di perizie

Nell'elaborare la proposta di regolamento relativo alla protezione delle IG per i prodotti artigianali e industriali, la Commissione si è basata sulla cooperazione tecnica con l'EUIPO. La Commissione si è concentrata su vari modelli di procedura per consentire una solida valutazione delle varianti relative all'organismo dell'UE incaricato di registrare le IG per i prodotti artigianali e industriali e di gestire le domande internazionali a norma dell'atto di Ginevra, nonché del ruolo delle autorità nazionali nella procedura di registrazione. L'esito di tale cooperazione, basato sul contributo dell'EUIPO, è riportato nell'allegato 9 della valutazione d'impatto collegata alla proposta di regolamento relativo alla protezione delle IG per i prodotti artigianali e industriali ("Valutazione d'impatto sulla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali", SWD (2022) 115 final).

3.4. Valutazione d'impatto

Cfr. "Valutazione d'impatto sulla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali che accompagna la proposta di regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali" (SWD (2022) 115 final).

3.5. Efficienza normativa e semplificazione

Non pertinente.

3.6. Diritti fondamentali

L'adesione dell'UE all'atto di Ginevra contribuisce all'adempimento dell'articolo 17, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che stabilisce che la proprietà intellettuale deve essere protetta.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Non pertinente.

5. ALTRI ELEMENTI

5.1. Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

Non pertinente.

5.2. Documenti esplicativi (per le direttive)

Non pertinente.

5.3. Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

Non pertinente.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

recante modifica della decisione (UE) 2019/1754 relativa all'adesione dell'Unione europea all'atto di Ginevra dell'accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

- (1) Il 26 novembre 2019 l'Unione europea ha aderito all'atto di Ginevra dell'accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche¹ ("atto di Ginevra"); la sua adesione è entrata in vigore il 26 febbraio 2020. L'atto di Ginevra stesso è entrato in vigore il 26 febbraio 2020.
- (2) A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, della decisione (UE) 2019/1754 del Consiglio², la Commissione è l'amministrazione competente di cui all'articolo 3 dell'atto di Ginevra, responsabile dell'amministrazione dell'atto di Ginevra nel territorio dell'Unione e delle comunicazioni con l'Ufficio internazionale per la proprietà intellettuale dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale a norma dell'atto di Ginevra e del regolamento di esecuzione comune nell'ambito dell'accordo di Lisbona e dell'atto di Ginevra dell'accordo di Lisbona.
- (3) Ai fini dell'amministrazione a livello di Unione della registrazione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali di cui al regolamento (UE) 2022/... del Parlamento europeo e del Consiglio, del..., relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, e in linea con le modifiche introdotte da tale regolamento al regolamento (UE) 2019/1753 del

¹ Atto di Ginevra dell'accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche (GU L 271 del 24.10.2019, pag. 15).

² Decisione (UE) 2019/1754 del Consiglio, del 7 ottobre 2019, relativa all'adesione dell'Unione europea all'atto di Ginevra dell'accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche (GU L 271 del 24.10.2019, pag. 12).

Parlamento europeo e del Consiglio³, l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale dovrebbe svolgere il ruolo di autorità competente dell'Unione per quanto riguarda le indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali a norma dell'atto di Ginevra,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 4, paragrafo 1, della decisione (UE) 2019/1754 del Consiglio è aggiunto il comma seguente:

"Per quanto riguarda le indicazioni geografiche che tutelano prodotti artigianali e industriali ai sensi del regolamento (UE) 2022/... del Parlamento europeo e del Consiglio⁴, l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale è designato quale amministrazione competente di cui all'articolo 3 dell'atto di Ginevra ed è responsabile dell'amministrazione dell'atto di Ginevra nel territorio dell'Unione e delle notifiche e comunicazioni con l'Ufficio internazionale dell'OMPI a norma dell'atto di Ginevra e del regolamento di esecuzione comune."

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione del regolamento 2022/... nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

...

Il presidente

³ Regolamento (UE) 2019/1753 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, relativo all'azione dell'Unione a seguito della sua adesione all'Atto di Ginevra dell'accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche (GU L 271 del 24.10.2019, pag. 1).

⁴ Regolamento (UE) 2022/... del Parlamento europeo e del Consiglio, del..., relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali (GU...).